

## FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPAZIONE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO (CIGO - CIGS)

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA ADRIA COLLI EUGANEI CREDITO COOPERATIVO società cooperativa
Sede Legale in Corso Giuseppe Mazzini nr 60 - 45011 – Adria (Ro) - Tel.: 0426 941911 - Fax: 0426 21902
E-mail: <a href="mailto:info@bancadriacolliuganei.it">info@bancadriacolliuganei.it</a> Pec: <a href="mailto:segreteria@pec.bancadriacolliuganei.it">segreteria@pec.bancadriacolliuganei.it</a> Sito internet: <a href="http://www.bancadriacolliuganei.it">www.bancadriacolliuganei.it</a>
Codice Fiscale e nr d'iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare: 01369230295
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca – Partita IVA di gruppo: 02529020220
Cod. ABI 08982 - Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5707 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A195465
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al gruppo bancario cooperativo CASSA CENTRALE BANCA, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

### CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO – ART- da 19 a 22 del D.L. 18 del 17 marzo 2020

Con l'anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito (CIGO/CIGS), la Banca anticipa al cliente attraverso l'apertura di credito dedicata esclusivamente alla gestione del finanziamento in oggetto, intestata al lavoratore, una somma di denaro pari al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/Straordinaria spettante.

Un rapido intervento per sostenere il reddito dei lavoratori sospesi in Cassa integrazione o beneficiari di assegno ordinario, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS o dall'Ente competente.

La Banca aderisce alla Convenzione ABI in tema di Anticipazione Sociale del 30.03.2020 a favore dei lavoratori.

In forza di tale adesione i lavoratori e le lavoratrici dipendenti di aziende che, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione al reddito, siano sospesi/e dal lavoro a zero ore possono richiedere alla Banca una anticipazione dell'integrazione salariale nei casi in cui la stessa non venga anticipata dal datore di lavoro.

#### Chi può richiedere l'anticipazione dell'integrazione salariale?

- Se sei titolare di conto corrente della banca con accredito continuativo dello stipendio;
- Se il tuo datore di lavoro ha già presentato domanda di cassa integrazione all'INPS o all'Ente competente avendone richiesto il pagamento diretto;
- Se il tuo datore di lavoro non ti ha erogato direttamente l'anticipazione.

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, con scadenza 20 dicembre 2020, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

#### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 1,0015%	Il contratto non prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

## TASSI E COMMISSIONI

Importo totale del credito	Fino all'importo che l'INPS deve corrispondere al Lavoratore a titolo di CIGO/CIGS
Durata del contratto di apertura di credito	Correlata ai tempi di liquidazione da parte dell'INPS del trattamento di CIGO/CIGS spettante al lavoratore e comunque non oltre il 20 dicembre 2020.
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	entro fido: Tasso fisso: 1,00% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 1,00%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	Tasso fisso: 11,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 11,5%
Commissione onnicomprensiva annua	0 %
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	Si veda apposita Sezione
Diritto di recesso dal contratto di credito	Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni.
Consultazione di una banca dati	Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

### Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura Comunque entro i limiti previsti dalla normativa sull'usura
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievo contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	€ 0,00
Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido)	€ 0,00
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Non prevista
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Non prevista

Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	€ 0,00
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (in assenza di fido)	€ 0,00

<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	
Conteggio interessi dare	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

<b>SPESE</b>	
<b>Spese per la stipula del contratto</b>	
Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00
Imposte e tasse presenti e future	Nella misura effettivamente sostenuta
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche	Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale
<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	
Invio comunicazioni periodiche	POSTA: € 2,50 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 2,50 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Altre comunicazioni	€ 0,00
Spese collegate al rinnovo del credito	€ 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso dal contratto**

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 30 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

## **Reclami, ricorsi e mediazione**

I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla banca – corso Mazzini, 60 – 45011 Adria (Ro).
- in via informatica all'indirizzo e-mail della banca: [reclami@bancadriacolleuganei.it](mailto:reclami@bancadriacolleuganei.it) o PEC [reclami@pec.bancadriacolleuganei.it](mailto:reclami@pec.bancadriacolleuganei.it).
- consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.

La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – **deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario**. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## **LEGENDA**

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.